

## Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

|                           |                          |               |
|---------------------------|--------------------------|---------------|
| Il Consigliere Segretario | Il Consigliere Tesoriere | Il Presidente |
| Pietro Di Tosto           | Antonino Galletti        | Mauro Vaglio  |

## Osservatorio parlamentare



### Regime delle incompatibilità amministratori giudiziari, coadiutori, curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali

ATTI DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTI A PARERE  
Atto del Governo: 524  
Schema di decreto  
legislativo recante  
disposizioni per disciplinare  
il regime delle  
incompatibilità degli  
amministratori giudiziari, dei  
loro coadiutori, dei curatori  
fallimentari e degli altri  
organi delle procedure  
concorsuali .

**Assegnazione ed esito:**  
Il Giustizia (Assegnato il 19  
marzo 2018 - Termine il 18  
maggio 2018) ;  
V Bilancio (Assegnato il 19  
marzo 2018 - Termine il 18  
maggio 2018) ;

## Ultimissime

### Edilizia, contributo di costruzione: quando va restituito?

Allorché il privato rinunci al permesso di costruire o non lo utilizzi, ovvero in ipotesi di intervenuta decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla P.A., anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, comunque, dell'art. 2041 c.c., l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Lo stabilisce il Tar Lombardia, sez. II, sentenza 13 marzo 2018, n. 718.

### Violenza sessuale di gruppo: non è necessario che tutti i correi compiano atti di sessuali

Il reato violenza sessuale di gruppo, che presuppone la presenza di più soggetti al momento e nel luogo del delitto e che integra un'ipotesi di concorso materiale di persone trasformato in delitto autonomo, non richiede necessariamente la partecipazione contestuale dei correi alla realizzazione dell'intera fattispecie, essendo sufficiente che il singolo partecipi ponga in essere anche solo una frazione del fatto tipico (Cass. pen., sez. 5, n. 11036 del 13/03/2018).

### È pedopornografia anche se il materiale non viene diffuso? Le SS.UU. decideranno il 31 maggio 2018

Ritorna alle Sezioni unite la configurabilità del reato di pornografia minorile anche quando non vi sia l'intento di diffonderlo: la giusta attesa di una svolta in ritardo di anni. Le sezioni unite della

Corte di cassazione penale decideranno all'udienza del 31 maggio 2018 sul quesito proposto dalla sezione III con ordinanza n. 10167 del 6 marzo 2018: "Se, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 600 ter, comma 1, n. 1, c.p., con riferimento alla condotta di produzione del materiale pedopornografico, sia ancora necessario, stante la formulazione introdotta dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38, l'accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale, come richiesto dalla sentenza a Sezioni unite 31 maggio 2000 (dep. 5 luglio 2000), n. 13, confermata dalla giurisprudenza anche dopo la modifica normativa citata".

### **La marginalità del fattore “tempo” nella procedura dei provvedimenti cautelari reali**

Com'è noto, il tema della libertà personale, da sempre oggetto dell'attenzione della dottrina e della giurisprudenza, sembra aver trovato un suo definitivo assestamento, tra evoluzioni ed involuzioni, a seguito della l. n. 47 del 2015. Diversamente, la materia cautelare reale, che, al pari di quella tutela valori e beni altrettanto fondamentali, non pare aver, nel tempo, acquisito una sua completa e omogenea disciplina. Eppure, negli anni tali strumenti risultano sempre più applicati, tanto da rendere improcrastinabile una completa revisione del tema dei sequestri e delle confische. In quest'ottica, il contributo analizza, in estrema sintesi, la diversità ricorrente fra le due discipline, sul versante puramente “temporale”.

### **Whistleblowing: l'INPS spiega come segnalare gli illeciti**

Con la circolare INPS 26 marzo 2018, n. 54 l'Istituto fornisce disposizioni per la tutela del dipendente o del collaboratore che segnala comportamenti illeciti o irregolarità di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (pratica anche nota come whistleblowing). La circolare descrive le procedure per la segnalazione di illeciti e per la segnalazione di eventuali misure discriminatorie o ritorsive determinate dalla denuncia stessa.

## **News dal Legislatore**

### **D.M. 23 marzo 2018 (G. U. 31 marzo 2018, n. 76, S.O. Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze)**

Approvazione delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2017.

### **D.Lgs. 16 febbraio 2018, n. 25 (G. U. 28 marzo 2018, n. 73, S.O.)**

Attuazione della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

## **Focus prassi**

### **Circ. 29 marzo 2018, n. 6/2018 (Emanata dall'I.N.L.)**

Sentenza corte costituzionale n. 254 del 6 dicembre 2017 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2013.

#### **Circ. 29 marzo 2018, n. 5/E (Emanata dall'Agenzia delle entrate)**

Premi di risultato e welfare aziendale - art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, commi 160-162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), dall'art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018).

#### **Circ. 28 marzo 2018, n. 58 (Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale)**

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito. Definizione dei criteri di accesso alle prestazioni ordinarie, ai sensi del D.M. n. 83486/2014 come modificato dal D.M. n. 99789/2017.

#### **Comunicato 27 marzo 2018 (Emanato dal Garante per la protezione dei dati personali)**

Nuovo Regolamento Ue sulla privacy. Online l'aggiornamento 2018 della Guida applicativa.

## **News dalla Magistratura**

### **Civile e procedura civile**

#### **Cass. civ., Sez. VI - 5, 28 marzo 2018, n. 7723**

##### **IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA). Accertamento**

In tema di accertamento dell'IVA, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52, commi 1 e 3, D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell'accesso degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria (o della Guardia di finanza) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente, ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni unicamente in quest'ultima ipotesi e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo. Tale ultima destinazione ricorre non solo qualora i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qualvolta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi. (Nel caso concreto, non avendo il giudice tributario fatta corretta applicazione dell'esposto principio di diritto, la pronuncia resa va sul punto cassata.)

#### **Cass. civ., Sez. I, 27 marzo 2018, n. 7559**

##### **ADOZIONE. Dichiarazione di adottabilità (condizioni per)**

L'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la "situazione di abbandono" sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare sia l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva. Nell'accertare lo stato di adattabilità di un minore, il giudice deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, all'elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.

Cass. civ., Sez. III, 27-03-2018, n. 7513

**DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE.** Danno non patrimoniale

La perdita o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali.

**Società, fallimento, tributario**

Cass. civ., Sez. V, 28 marzo 2018, n. 7638

**IMPOSTE E TASSE IN GENERE.** Notificazione degli atti  
In materia di notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio del contribuente, la mancata elisione nel modulo utilizzato dal messo notificatore di alcuna delle ipotesi riportate nella sequenza prestampata "abitazione, ufficio, azienda", costituisce mera irregolarità e non preclude una valutazione necessariamente complessiva del contenuto della relata di notifica. Di talché è valida la notificazione eseguita nel domicilio fiscale del contribuente ove, in assenza di questi, il messo notificatore abbia consegnato l'atto a soggetto dichiaratosi autorizzato al ritiro. In tal caso incombe sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario, mentre per tale forma di notificazione non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto in caso di consegna al portiere o al vicino di casa.

Cass. civ., Sez. V, 28 marzo 2018, n. 7634

**FALLIMENTO. Dichiarazione di fallimento - IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA). Accertamento**

In materia di IVA, l'accertamento tributario se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo di imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al contribuente, ma anche al curatore in ragione della partecipazione di tali crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento. Ciò vale, in particolare ipotesi di fallimento per estensione di socio di società in accomandita semplice, dichiarata fallita e soggetto passivo IVA in periodi anteriori al fallimento, sia quale soggetto illimitatamente responsabile, in solido con la società, per le obbligazioni sociali e, quindi, per quelle tributarie aventi ad oggetto l'IVA, secondo il combinato disposto degli *artt. 147, comma 1, della legge fallimentare ( R.D. n. 267 del 1942 )* e 2313, comma 1, c.c., sia quale persona che può avere interesse diretto e distinto da quello della società a contrastare le violazioni contestate e le sanzioni irrogate.

Cass. civ., Sez. V, 28 marzo 2018, n. 7625

**IMPOSTE E TASSE IN GENERE.** Avviso di accertamento (motivazione)  
Solo nei provvedimenti costituenti esercizio della potestà impositiva (o di quella di riscossione o sanzionatoria), la motivazione dell'atto, come previsto da espresse disposizioni di legge non può che essere esaustiva, essendo l'Amministrazione, parte attiva del rapporto in qualità di creditore, tenuta ad esplicitare le ragioni in fatto ed in diritto della pretesa azionata, anche in vista di una possibile impugnativa giurisdizionale dell'atto da parte del contribuente. Viceversa, nel rapporto, a ruoli invertiti, in cui l'Ufficio assume il ruolo passivo di colui che resiste alla pretesa creditoria del contribuente, non è gravato dall'onere di motivare compiutamente le proprie ragioni.

## Lavoro e previdenza sociale

**Cass. civ., Sez. lavoro, 26 marzo 2018, n. 7426**

### **LAVORO (RAPPORTO DI). Categoria, qualifica, mansioni (dirigente). Licenziamento disciplinare**

In materia di rapporto di lavoro dirigenziale, ferma l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedurali dettate dall'art. 7, comma 2 e 3, della *legge 20 maggio 1970, n. 300* (Statuto dei Lavoratori), in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, trovano applicazione anche nell'ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se, a base del recesso, siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, sicché la loro violazione preclude le possibilità di valutare le condotte causative del recesso.

**Cass. civ., Sez. lavoro, 23 marzo 2018, n. 7308**

### **FALLIMENTO. Fallimento - LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento**

In seguito alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, il rapporto di lavoro rimane sospeso in attesa della dichiarazione del curatore ai sensi dell' *art. 72 L.Fall. ( R.D. n. 267 del 1942 )*, il quale può scegliere di proseguire nel rapporto, ovvero di sciogliersi da esso. Fino al compimento di tale scelta, pertanto, il rapporto pendente è in una fase di sospensione ed il curatore, esercitando una facoltà espressamente riconosciutagli dalla legge, non può ritenersi inadempiente, fatta salva l'actio interrogatoria del lavoratore o eventuali azioni di questi per il risarcimento del danno causato dall'inerzia colpevole del curatore, sempre che ne ricorrano i presupposti di diritto comune. Successivamente, qualora il curatore deliberi di subentrare nel rapporto di lavoro, esso prosegue con l'obbligo di adempimento per entrambe le parti delle prestazioni corrispettive, mentre qualora intenda sciogliersi dal rapporto dovrà farlo nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi, non essendo in alcun modo sottratto ai vincoli propri dell'ordinamento lavoristico. Pertanto, la curatela che abbia proceduto ad intimare un licenziamento illegittimo è esposta alle conseguenze risarcitorie previste dall'ordinamento, secondo la disciplina applicabile tempo per tempo, a tutela della posizione del lavoratore. (Nel caso concreto ha, dunque, errato, la corte territoriale nel negare l'ammissione al passivo del fallimento per crediti della ricorrente relativi al periodo successivo al licenziamento dichiarato inefficace con sentenza passata in giudicato.)

**Cass. civ., Sez. lavoro, 22 marzo 2018, n. 7097**

### **IMPIEGO PUBBLICO. Rapporto di pubblico impiego - INFORTUNI SUL LAVORO. Tutela delle condizioni di lavoro**

Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, qualora un dipendente ponga in essere sul luogo di lavoro, una condotta lesiva nei confronti di un altro dipendente, il datore di lavoro, rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e chiamato a rispondere ai sensi dell'*art. 2087 c.c.* nei confronti del lavoratore leso, ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo. Ciò in quanto il dipendente, nel porre in essere la suddetta condotta lesiva, è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli *artt. 2104 e 2105 c.c.* e ai principi generali di correttezza e buona fede di cui agli *artt. 1175 e 1375 c.c.* che devono conformare non solo lo svolgimento dell'attività lavorativa ma anche i rapporti tra i dipendenti pubblici sul luogo di lavoro.

## Penale e procedura penale

**Cass. pen., Sez. II, ud. 6 marzo 2018 – dep. 27 marzo 2018, n. 14163**

### **CONFISCA -SICUREZZA PUBBLICA. Misure di prevenzione**

La pubblica accusa che formuli richiesta di sequestro finalizzata alla confisca dei beni a seguito del procedimento di prevenzione, ha l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, tale da potersi affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al proposto e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. L'onere probatorio dell'accusa consiste, quindi, nel dimostrare, anche e soprattutto attraverso presunzioni plurime, gravi, precise e concordanti, che i beni di cui chiede la confisca, in realtà, non sono del terzo, ma sono nella disponibilità dell'indagato a qualsiasi titolo, intendendosi per disponibilità la relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. In tal senso, uno degli elementi più significativi dell'intestazione fittizia (ovvero della disponibilità) è costituito proprio dalla gratuità dell'atto (nella specie in rilievo).

**Cass. pen., Sez. III Ord., ud. 13 marzo 2018 - dep. 15 marzo 2018, n. 11935**

### **CASSAZIONE PENALE. Cassazione in genere - SEQUESTRO PENALE.**

#### **Sequestro preventivo**

La soluzione della seguente questione giuridica "se la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, legittimi il tribunale del riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura", registrando un attuale contrasto giurisprudenziale, va rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

**Cass. pen. Sez. VI, Sent., ud. 1 marzo 2018 – dep. 8 marzo 2018, n. 10587**

### **EVASIONE**

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di un giovane, ritenuto colpevole del reato di evasione dagli arresti domiciliari per aver violato il provvedimento del giudice che lo autorizzava a recarsi a scuola per partecipare alle lezioni, la Corte di Cassazione – nel respingere la tesi difensiva secondo cui la sentenza risultava inficiata da un grave errore metodologico poiché la partecipazione al consiglio di classe costituisce attività didattica, presupposto indispensabile per poter giudicare di rilevanza penale la condotta dell'imputato - ha invece affermato che tale interpretazione urtava contro il tenore letterale dell'autorizzazione che il giudice per le indagini preliminari aveva rilasciato all'imputato, limitata alla "partecipazione alle lezioni", nozione, questa di inequivoca valenza sia sul piano letterale che dell'ordinamento scolastico e che, a prescindere dai riferimenti orari, indica la partecipazione a quella particolare attività didattica costituita dagli incontri tra discenti e docenti per la illustrazione di contenuti delle materie oggetto di studio e le conseguenti prove di apprendimento.

## **Amministrativo**

**T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 20 marzo 2018, n. 1715**

### **EDILIZIA E URBANISTICA - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Fideiussione**

In caso di rilascio di una garanzia fideiussoria per il pagamento dei contributi di costruzione, il Comune può chiedere il pagamento delle sanzioni previste per il ritardato pagamento anche se non ha proceduto all'escussione della fideiussione. L'amministrazione comunale, allo scadere del termine originario di pagamento della rata, ha solo la facoltà di escutere immediatamente il fideiussore onde ottenere il soddisfacimento del suo credito; ma ove ciò non accada, l'amministrazione avrà comunque il dovere/potere di sanzionare il ritardo nel pagamento con la maggiorazione del contributo a percentuali crescenti all'aumentare del ritardo. E, solo alla scadenza di tutti i termini fissati al debitore per l'adempimento (e quindi dopo aver applicato le massime maggiorazioni di legge), l'amministrazione avrà il potere di agire nelle forme della riscossione coattiva del credito nei confronti del debitore principale.

Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2018, n. 1494

**LAVORO (RAPPORTO DI). Categoria, qualifica, mansioni (mutamento di mansioni)**

I costi di sicurezza aziendali per i lavoratori distaccati sono a carico non dell'impresa distaccante ma della distaccataria, ai sensi dell' *art. 3, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per il quale egli viene distaccato. Si tratta di prescrizione inderogabile, rispetto alla quale non possono valere (e non possono, comunque, essere opposte alla stazione appaltante) eventuali previsioni contrarie contenute negli accordi negoziali tra distaccante e distaccataria. (conferma T.A.R. Valle d'Aosta, n. 11/2017)

## Focus Giurisprudenza UE

Corte giustizia U. E., Sez. V, 22 marzo 2018, n. 688/15

**UNIONE EUROPEA. Libera circolazione dei servizi e libertà di stabilimento**

La Corte della Quinta Sezione dichiara che le disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, e quelle della direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, devono essere interpretate nel senso che i crediti correlati a dei fondi, i cui importi siano stati addebitati su conti di cui taluni soggetti privati erano titolari presso un ente creditizio e siano stati accreditati su conti aperti a nome di quest'ultimo, a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari di cui tale istituto doveva essere l'emittente, in circostanze in cui l'emissione di questi valori alla fine non è stata realizzata a causa del fallimento dell'ente creditizio in questione, ricadono sia nell'ambito dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, sia in quello dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19. L'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 97/9 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione nella quale dei crediti ricadano sia nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19, sia in quello dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, e nella quale il legislatore nazionale non abbia imputato tali crediti a un sistema ricadente nell'ambito dell'una o dell'altra di queste due direttive, il giudice adito non può decidere lui stesso, sulla base della disposizione summenzionata, in merito al sistema di cui i titolari dei crediti in questione possono beneficiare. Per contro, in una situazione siffatta, spetta a tali titolari scegliere di essere indennizzati in base all'uno o all'altro dei sistemi previsti dal diritto nazionale al fine di attuare queste due direttive. L'articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, e l'articolo 1, punto 4, nonché l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 97/9, devono essere interpretati nel senso che essi possono essere invocati da soggetti privati dinanzi al giudice nazionale a sostegno di domande di indennizzo nei confronti di un'impresa pubblica incaricata, in uno Stato membro, dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori.

## Per approfondire

**Il patto di non concorrenza: orientamenti della giurisprudenza**

Il contributo esamina gli orientamenti della giurisprudenza in materia di patto di non concorrenza del lavoratore subordinato. Si approfondisce per prima cosa il quadro normativo, poi si esaminano gli elementi costitutivi del patto (oggetto e territorio) e, infine, si pone particolare attenzione alle modalità di pagamento del corrispettivo, in merito alle quali si forniscono numerosi precedenti giurisprudenziali di legittimità e merito. Sono inoltre analizzate le principali pronunce in materia di recesso dal patto di non concorrenza e di patto di opzione, temi sui quali si è recentemente



espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 3 del 2 gennaio 2018.

### **Notai: inammissibile il ricorso per cassazione per l'esame dell'inadempimento professionale**

Con l'ordinanza n. 6718 del 19 marzo 2018, la Suprema Corte di Cassazione ha colto l'occasione per ribadire l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione volti a ottenere un nuovo esame nel merito della questione litigiosa. A fronte delle censure mosse da parte ricorrente nei confronti della sentenza di merito, con le quali si sosteneva che il giudice di prime cure avesse male applicato i principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale, il Supremo Collegio ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto inerente a circostanze di fatto, dunque insindacabili in quella sede.

### **Indennità integrativa d'invalidità spagnola e pensione di vecchiaia di altro Stato Ue sono compatibili**

L'indennità integrativa della pensione assegnata in Spagna ai lavoratori riconosciuti invalidi permanenti totali è compatibile con una pensione di vecchiaia di un altro Stato membro dell'Ue. Ad affermarlo è la Corte di giustizia europea, con la sentenza Blanco Marqués del 15 marzo 2018 (C-431/16): nella specie, l'indennità integrativa del 20% assegnata a un lavoratore in Spagna e la pensione di vecchiaia acquisita dal medesimo lavoratore in Svizzera devono essere considerate della stessa natura ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 (che si occupa anche delle "pensioni internazionali").